



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 315 DEL 16/03/2015**

**OGGETTO:** D.Lgs. 150/2012 – Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi).

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Fabrizio Felice Bracco

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 18/03/2015

Il funzionario:FIRMATO

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri --aggiungere se c'è il visto contabile-- e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute
- 2) Di approvare le linee guida di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che stabiliscono le modalità di recepimento del D.Lgs n. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi, per quanto demandato a livello regionale in merito agli aspetti formativi nell'uso dei prodotti fitosanitari.
- 3) Di individuare nella Direzione Regionale - Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Politiche per l'innovazione, la Promozione e Fitosanitarie – sezione Servizio Fitosanitario Regionale, la struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dal PAN connessi a "Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. – pesticidi)";
- 4) Di individuare la Direzione regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare come struttura competente per l'implementazione delle procedure previste dal PAN inerenti la vendita dei prodotti fitosanitari;
- 5) Di prevedere che tutti gli adempimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 20 Marzo 2002 demandati alla ormai disciolta ARUSIA, ivi compreso l'invio al SIAN delle schede informative di produzione e vendita, torni nelle competenze del competente Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e Coesione Sociale.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

f.to Catia Bertinelli

---

**IL PRESIDENTE**

f.to Fabrizio Felice Bracco

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: D.Lgs. 150/2012 – Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.-pesticidi).**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### **Normativa di riferimento:**

- -D.P.R. 23.04.2001 n 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, recepito con D.G.R. n. 1314/2001 ed integrato dalla D.G.R. n. 615/2002;
- -D.G.R. 20.03.2002 n. 319 – Prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti D.P.R. n. 290/01: modalità di attuazione art. 42 ( dati di produzione e di vendita nonché elenco aziende di produzione e di vendita) – costituzione schedario;
- -D.G.R. n. 1153 del 30 luglio 2003 concernente il “Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 2003 – 2006”;
- -L.R. n. 3 del 02/03/1999 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- -L.R. n. 18 del 23/12/2011 “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale”
- -L.R. dell’Umbria n. 28 del 16/12/2002, concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
- -L.R. dell’Umbria n. 7 del 15/04/2009, concernente “Sistema formativo integrato regionale”;
- -D.G.R. dell’Umbria n. 1948 del 09/12/2004, allegati A e B concernente “Ordinamento della formazione professionale” e “Direttiva in materia di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Umbria”;
- -Direttiva 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- -D. Lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- -D.M. 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi, emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

#### **Motivazioni ed esito dell’istruttoria**

Il Parlamento Europeo ha ritenuto, con la Direttiva. 2009/128/CE di stabilire delle linee quadro per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, assegnando agli Stati Membri il compito di garantire l’implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.

A livello nazionale il D. Lgs n. 150/2012 recepisce la direttiva 2009/128/CE. L’art. 6 del suddetto Decreto Legislativo demanda ad un successivo Decreto interministeriale, Il DM 22 gennaio 2014 (PAN-pesticidi), di perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l’ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi il PAN, in via prioritaria, si propone di:

- a. assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all’impiego dei prodotti fitosanitari;
- b. garantire un’informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari;

- c. assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
- d. prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- e. prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- f. prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
- g. prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione dalle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- h. prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);
- i. individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

Al momento della redazione della presente deliberazione alcune azioni del PAN sono già state avviate a livello regionale.

Nelle linee guida di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, si stabiliscono le modalità di recepimento del D.Lgs n. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi, per quanto demandato a livello regionale in merito agli aspetti formativi nell'uso dei prodotti fitosanitari.

In considerazione inoltre che le materie su cui interviene il PAN sono da ritenersi trasversali tra diversi ambiti che afferiscono all'Agricoltura, alla Salute ed all'Ambiente, per le competenze strettamente legate al settore agricolo, utilizzo e consulenza dei prodotti fitosanitari e dei metodi di lotta chimica, si individua nella Direzione Regionale - Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Politiche per l'innovazione, la Promozione e Fitosanitarie – sezione Servizio Fitosanitario Regionale, la struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dal PAN connessi a "Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. – pesticidi)".

Per l'implementazione delle procedure previste dal PAN inerenti la vendita dei prodotti fitosanitari, la responsabilità è in capo alla Direzione regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare cui vengono demandati tutti gli adempimenti conseguenti.

Tutti gli adempimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 20 Marzo 2002 demandati alla ormai disciolta ARUSIA, ivi compreso l'invio al SIAN delle schede informative di produzione e vendita, torni nelle competenze del competente Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e Coesione Sociale.

#### Proposta

- 1) Di approvare le linee guida di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che stabiliscono le modalità di recepimento del D.Lgs n. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi, per quanto demandato a livello regionale in merito agli aspetti formativi nell'uso dei prodotti fitosanitari.
- 2) Di individuare nella Direzione Regionale - Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Politiche per l'innovazione, la Promozione e Fitosanitarie – sezione Servizio Fitosanitario Regionale, la struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dal PAN connessi a "Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. – pesticidi)";
- 3) Di individuare la Direzione regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare come struttura competente per l'implementazione delle procedure previste dal PAN inerenti la vendita dei prodotti fitosanitari;
- 4) Di prevedere che tutti gli adempimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 20 Marzo 2002 demandati alla ormai disciolta ARUSIA, ivi compreso l'invio al SIAN delle schede informative di produzione e vendita, torni nelle competenze del competente Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e Coesione Sociale.

Perugia, lì 13/03/2015

L'istruttore  
Giovanni Davide Piccini

FIRMATO

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 13/03/2015

Il responsabile del procedimento  
Giovanni Natalini

FIRMATO

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;  
Visto il documento istruttorio;  
Atteso che sull'atto è stato espresso:  
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 16/03/2015

Il dirigente di Servizio  
Giuliano Polenzani

FIRMATO



## **Regione Umbria**

## Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** D.Lgs. 150/2012 – Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.-pesticidi).

---

---

### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 16/03/2015

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale. Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e pesca."

---

**OGGETTO:** D.Lgs. 150/2012 – Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi).

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/03/2015

Assessore Fernanda Cecchini

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 16/03/2015

Assessore Fernanda Cecchini

FIRMATO

## ALLEGATO A

### **“Linee guida per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione per gli utilizzatori e i consulenti dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e D.M. 22/01/2014”**

#### **Art. 1**

##### **Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.**

Dal 26 novembre 2015, gli utilizzatori professionali (1) di prodotti fitosanitari, per poterli acquistare e/o utilizzare, dovranno obbligatoriamente possedere idoneo certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo (badge per l'acquisto) rilasciato dai soggetti individuati dalla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, da altre Regioni o Province Autonome.

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è personale e riporta i dati dell'intestatario, oltre ai riferimenti sulla decorrenza e scadenza del documento.

I certificati rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 resteranno validi fino alla loro scadenza.

Al fine dell'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari il richiedente, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 5 delle presenti linee guida, dovrà aver frequentato un corso di formazione ed aver sostenuto una prova finale.

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere rilasciato solo a coloro che abbiano:

- -compiuto il diciottesimo anno di età;
- -frequentato uno specifico corso di formazione;
- -ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

#### **Art. 2**

##### **Certificati di abilitazione alla consulenza.**

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza (badge per la consulenza) costituisce il requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente (2) nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari di cui all'art. 18 del D.Lgs. 150/2012, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Il certificato di abilitazione alla consulenza rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure incentivate dalla Regione Umbria (P.S.R.: misure agroambientali, agricoltura biologica).

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché del certificato di abilitazione alla vendita.

Il certificato di abilitazione alla consulenza dei prodotti fitosanitari può essere rilasciato solo a coloro che:

- -abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- -siano in possesso di idoneo titolo di studio previsto all'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2012;
- -abbiano frequentato uno specifico corso di formazione;
- -ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

#### **Art. 3**

##### **Sistema di formazione**

Il sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, nonché alla consulenza, prevede corsi di base per il primo rilascio e corsi di aggiornamento per il rinnovo.

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo art. 5), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento di una prova finale di abilitazione. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo ed è comprovata da specifica certificazione dell'ente di formazione, attestante la frequenza registrata da ciascun partecipante. Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.

La valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione di primo rilascio è verificata attraverso una prova finale. Gli esiti della prova finale saranno validati da esperti nelle materie di cui al punto “contenuti formativi obbligatori”, conformi all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.



I soggetti che erogano la formazione, individuati secondo quanto previsto all'art. 6 delle presenti linee guida, predispongono i programmi dei corsi di formazione da sottoporre all'approvazione del Servizio Fitosanitario Regionale. Il Servizio Fitosanitario Regionale esprime il proprio parere vincolante al fine del rilascio dell'abilitazione previo verifica degli obiettivi e del contenuto del programma formativo e la sua rispondenza a quanto previsto dal PAN-pesticidi riportati al punto "contenuti formativi obbligatori". In sede di parere il Servizio Fitosanitario Regionale definisce, anche, le modalità di espletamento della prova finale e individua gli esperti per la validazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti.

Il calendario dei corsi di formazione ed aggiornamento e, degli esami, sono pubblicati sul sito <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale>, entro il 31 gennaio di ogni anno.

I certificati di abilitazione sono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata anche tramite l'acquisizione di crediti formativi ottenuti nel corso del periodo di validità dell'abilitazione, con le iniziative di carattere formativo o seminariale.

Per il rinnovo delle abilitazioni all'utilizzo e all'attività di consulenza è sufficiente la verifica dell'avvenuta frequenza all'attività di aggiornamento.

L'aggiornamento può avvenire anche attraverso modalità FAD, secondo previsto dalla vigente normativa regionale.

#### **Art. 4**

##### **Aggiornamento del Data Base regionale sugli utilizzatori e consulenti**

La Regione Umbria, secondo quanto stabilito dal DM 22/01/2014, predispone idonee procedure informatiche per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali e ai consulenti.

I dati relativi alle abilitazioni sono consultabili nel sito <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale> e sono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nell'allegato I - parte B. del citato DM 22/01/2014.

#### **Art. 5**

##### **Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione.**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti ad iscriversi ad un corso di formazione e, pur non essendo tenuti alla frequenza, sono obbligati a sostenere la prova per la valutazione delle conoscenze acquisite (azione A 1.7 del D.M. 22/01/2014). Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo (azione A 1.9 del D.M. 22/01/2014).

Sono esonerati dalla frequenza del corso e dall'obbligo del sostenimento la prova per la valutazione delle conoscenze acquisite ai fini del rilascio dell'abilitazione di consulente i seguenti soggetti (azione A 1.8 del D.M. 22/01/2014):

- gli ispettori fitosanitari regionali;
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dalla Regione Umbria o in altri Servizi pubblici;
- gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente il cui programma formativo rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012;

#### **Art. 6**

##### **Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento.**

I corsi del sistema di formazione di cui all'art. 3 fanno parte del Catalogo dell'offerta formativa per lo Sviluppo rurale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria.

Possono organizzare i corsi di formazione per l'abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e per la consulenza sui prodotti fitosanitari gli enti di formazione accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'accordo Stato Regioni e Province autonome del 20 marzo 2008.

Gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario, ancorché non accreditati quali organismi di formazione, possono organizzare attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente, sulla base di accordi con la Regione dell'Umbria, secondo quanto indicato all'azione A1. 10, comma 1 del PAN – D.M. 22/01/2014, esclusivamente a favore dei propri iscritti.

I formatori che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Le norme di incompatibilità non valgono per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, come indicato all'azione A 1.10, comma 2 del PAN – D.M. 22/01/2014,

#### **Art. 7**

##### **Durata dei corsi di base e di aggiornamento, modalità di svolgimento e contenuti formativi**

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di **20 ore** per gli utilizzatori professionali e di **25 ore** per i consulenti.

I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni **5 anni** le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di **12 ore**.

I corsi di formazione di primo rilascio, per utilizzatori, possono essere costituiti da una prima parte comune con quelli dei distributori e dei consulenti, mentre la parte finale dovrà trattare le materie specifiche dei due corsi abilitanti (utilizzatori e consulenti). Analogamente, per i corsi di rinnovo per le due figure.

Gli organizzatori di corsi di formazione possono, all'occorrenza, indire due diverse tipologie di corsi per utilizzatori professionali:

- a) gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;
- b) gli utilizzatori professionali extra agricoli, ivi compresi i contoterzisti.

L'attività formativa dovrà avere una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti.

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso (base o aggiornamento).

**Contenuti formativi obbligatori** (allegato "I" parte A del DM 22/01/2014)

##### **CORSO DI BASE.**

##### **Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti:**

- 1) Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
- 2) Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
  - a) Modalità di identificazione e controllo;
  - b) Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
  - c) Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
  - d) Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
  - e) Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
- 3) Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
- 4) Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
- 5) Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;

- 6) Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
- 7) Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
- 8) Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
- 9) Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
  - a) Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
  - b) Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
  - c) Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
- 10) Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 11) Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

### **Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali e dei consulenti.**

#### **Utilizzatori professionali:**

- 1) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 2) Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
- 3) Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
- 4) Conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
- 5) Conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
- 6) Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
- 7) Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

#### **Consulenti:**

- 1) Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
- 2) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 3) Approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
- 4) Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
- 5) Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
- 6) Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;
- 7) Informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- 8) Ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
- 9) Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 10) Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di

immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;

- 11) Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
- 12) Addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 13) Nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

### **CORSO DI AGGIORNAMENTO.**

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

#### **Utilizzatori professionali:**

- 1) Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- 2) Conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- 3) Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

#### **Consulenti:**

- 1) Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
- 2) Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.

### **Art. 8**

#### **Sospensione e revoca delle abilitazioni**

È demandata al dirigente della struttura regionale competente in materia di Attività e prodotti fitosanitari il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri di gravità, durata e reiterazione della violazione riportati di seguito.

Sospensione delle abilitazioni (allegato "I", parte "C" del DM 22/01/2014)

<b>Utilizzatore Professionale</b>	
<b>VIOLAZIONE</b>	<b>DURATA DELLA SOSPENSIONE</b>
Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Da 3 a 12 mesi in funzione delle quantità utilizzate, delle superfici interessate, della pericolosità del prodotto
Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.	Da 1 a 6 mesi in funzione delle quantità utilizzate, della pericolosità del prodotto e del numero di addetti esposti
Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.	Da 1 a 4 mesi in funzione delle quantità utilizzate, della pericolosità del prodotto e del numero di ettari trattati
Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Fino a 3 mesi in funzione delle quantità conservate e manipolate, della pericolosità del prodotto e del numero di addetti esposti
<b>Consulente</b>	
Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di integrata e	Fino a 6 mesi del numero di consulenze, delle quantità di prodotto consigliate, della pericolosità dei prodotti

biologica.	consigliati
------------	-------------

Revoca delle abilitazioni (allegato "I", parte "C" del DM 22/01/2014)

<b>Utilizzatore Professionale</b>
VIOLAZIONE
Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato.
Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.
Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati.
Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.
Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva.
<b>Consulente</b>
Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.
Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.

(1) La Direttiva 2009/128/CE definisce l'Utilizzatore Professionale la persona che utilizza i Prodotti Fitosanitari nell'ambito dell'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori.

(2) "Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale".

